

Notizie Flash

Audit, Tax, Advisory and more from Italy

Maggio 2018



In questo numero:

Abstract	Pag. 3
Editoriale	Pag. 4
Corporate Tax	Pag. 5
V.A.T.	Pag. 6
Advisory	Pag. 8
La bussola finanziaria	Pag. 9
M&A Italian Desk	Pag. 10
Legal	Pag. 11
Accounting & Audit	Pag. 12
HR & Labour	Pag. 13
Giurisprudenza	Pag. 14
Informazioni	Pag. 15

Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle *member firm* italiane di Grant Thornton International Ltd.

Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate **redazione@it.gt.com**. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella newsletter.

Abstract:

Sintesi del presente numero

Diritti di superficie: circolare Agenzia Entrate

Con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente il trattamento fiscale del diritto di superficie in capo al concedente che non esercita attività di impresa sulla scorta di una sentenza della Cassazione del 2014. La circolare è di particolare interesse nel settore fotovoltaico, in quanto consentirà una corretta applicazione delle ritenute di imposta sui compensi corrisposti ai proprietari dei terreni.

Fattura elettronica e cessioni di carburanti: circolare Agenzia Entrate

La legge di bilancio 2018 ha previsto, per le cessioni di carburanti, l'anticipazione al 1° luglio 2018 dell'obbligo di emissione di fattura in modalità elettronica, che si applicherà in via generalizzata a partire dal 1° gennaio 2019. A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha emanato opportune istruzioni operative con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, oltre al contestuale Provvedimento n. 89757/2018 contenente l'indicazione delle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Split payment: circolare Agenzia Entrate

Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), fornendo alcuni necessari chiarimenti in relazione alle modalità di applicazione del meccanismo, a seguito degli ampliamenti soggettivi intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018. L'allargamento del perimetro dei soggetti interessati risponde all'esigenza di attuare un'azione di maggiore contrasto all'evasione IVA, connessa ai mancati versamenti dell'imposta da parte dei fornitori di beni e/o servizi.

Nuova normativa Privacy: GDPR

Mentre si è in attesa che si completi l'iter approvativo dello schema di decreto legislativo di armonizzazione dell'ordinamento italiano al regolamento UE sulla protezione dei dati (n. 2016/679), il 25 maggio 2018, data di piena operatività del GDPR, si sta velocemente avvicinando. Abbiamo quindi ritenuto opportuno ricordare quali adempimenti dovranno prioritariamente essere eseguiti, possibilmente entro tale data.

Successioni: dichiarazione telematica

A far data dal 15 marzo 2018 è possibile utilizzare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere adottato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che assume anche la funzione di domanda di volture catastali (senza più la necessità di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate), ha sostituito quello approvato nel giugno 2017. Modello cartaceo utilizzabile fino al 31 dicembre 2018.

Impatti eventi successivi: chiarimenti OIC

Con un rilevante chiarimento, l'Organismo Italiano di Contabilità ha confermato la tesi accreditata dalla maggior parte della dottrina secondo la quale possono essere iscritti in bilancio solo i componenti reddituali derivanti da fatti e atti che hanno prodotto effetti giuridici nel corso dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce. La valorizzazione di tali componenti, infatti, può e deve tener conto anche di eventi insorti in un esercizio successivo, purché entro la data di redazione del progetto di bilancio, ma la natura e la classificazione dei componenti non possono che discendere dalle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio oggetto di bilancio.

Welfare aziendale: circolare Agenzia Entrate

Con la circolare n. 5/E del 19 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative introdotte negli ultimi due anni in materia di premi di risultato e *welfare* aziendale. Dal 1° gennaio 2017 possono fruire della detassazione del 10% sui premi di risultato i lavoratori che nell'anno precedente siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente fino ad un tetto massimo di € 80.000 annui. Per poter applicare la detassazione, è necessario che i premi derivino da accordi aziendali o territoriali e siano rivolti alla generalità dei dipendenti o a una categoria degli stessi. Prevista la possibilità per i lavoratori di trasformare i premi in servizi sostitutivi e voucher.

Editoriale

Good Energy Award 2018: una storia lunga 9 anni



Stefano Salvadeo

Co-Managing Partner
& Head of Advisory
Services
Bernoni Grant Thornton

Il 22 aprile 2018 si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale ideata a livello internazionale (192 Paesi coinvolti) per celebrare le risorse naturali del pianeta e sensibilizzare i cittadini sulla loro salvaguardia.

In tale occasione, come ormai da tradizione, è stato lanciato il Good Energy Award 2018, il primo riconoscimento nazionale dedicato a valorizzare i progetti e le politiche di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale adottate dalle imprese italiane.

Il Premio, ideato e organizzato da Bernoni Grant Thornton, è giunto quest'anno alla sua 9ª edizione e vedrà il suo momento clou nella cerimonia di premiazione, in programma a Milano il **20 settembre 2018** presso l'Auditorium Robert Bosch.

Una delle novità di quest'anno è rappresentata dalle categorie in gara: **Agrifood, Manufacturing & Technology, Real Estate, Travel & Leisure**.

Si tratta di quattro settori che riteniamo strategici nel perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale del nostro Paese.

Promuovendo da nove anni il Good Energy Award, il nostro obiettivo non è soltanto quello di alzare la soglia di attenzione sulle *best practice* poste in essere dalle aziende, ma anche quello di contribuire a creare una sempre maggiore coscienza pubblica sulla sostenibilità ambientale ed alimentare, un dibattito che non può più essere rimandato né può essere limitato a pochi addetti ai lavori.

Anche quest'anno il premio è realizzato con il supporto di Bosch, ed è patrocinato da Ministero dell'Ambiente, ANDAF, CNR, FIPER, FIRE, IDM Sudtirolo, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Trentino Sviluppo, Università di Milano e Università di Trento.

La Giuria indipendente del Premio – presieduta da Maurizio Fauri, professore di sistemi elettrici per l'energia presso l'Università di Trento – individuerà e selezionerà i finalisti secondo i seguenti criteri: l'impegno profuso, le risorse e le tecnologie impiegate, i ritorni economici, il valore per il territorio, la collettività e gli *stakeholders* aziendali, nonché la ricerca di una sempre maggiore efficienza energetica.

La presentazione delle candidature al Premio (gratuite e spontanee) potrà avvenire **entro il 29 giugno 2018**, attraverso l'apposito *form* di adesione rinvenibile sul nostro sito.

Per maggiori informazioni e per il regolamento completo del Premio è possibile consultare il nostro sito www.bgt-grantthornton.it/GEA.

Siamo convinti del fatto che adottare politiche di efficienza energetica prescinde da norme precettive.

Adottare politiche sostenibili crea, nel medio periodo, un *business* più sostenibile, più profittevole e con meno impatti sull'ambiente circostante.

Corporate Tax

Diritti di superficie: circolare Agenzia Entrate

Con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente il trattamento fiscale del diritto di superficie in capo al concedente che non esercita attività di impresa sulla scorta di una sentenza della Cassazione del 2014.

La circolare è di particolare interesse nel settore fotovoltaico, in quanto consentirà una corretta applicazione (o non applicazione) delle ritenute di imposta sui compensi corrisposti ai proprietari dei terreni.

Secondo un precedente orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, contenuto nella circolare n. 36/E del 2013, il corrispettivo realizzato a seguito di cessione del diritto di superficie a titolo oneroso da parte di soggetti non imprenditori poteva ricondursi alla categoria reddituale dei redditi diversi di cui alla lettera b) dell'art. 67 del TUIR.

Secondo una diversa interpretazione, invece, il corrispettivo conseguito in relazione alla costituzione del diritto di superficie a titolo originario doveva

essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 67 lettera l) del TUIR.

Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 15333/2014 ha chiarito che per individuare il trattamento fiscale applicabile alla cessione del diritto di superficie è necessario rifarsi all'art. 9, comma 5 del TUIR.

In detta norma, il legislatore ha specificato che le disposizioni relative alla cessione a titolo oneroso si applicano anche in relazione agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.

Nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato che sono imponibili solo le plusvalenze realizzate mediante cessione di diritti reali relativi a beni immobili acquistati o costituiti da non più di 5 anni.

L'Amministrazione Finanziaria, tenendo conto di questo orientamento giurisprudenziale, con la circolare n. 6/E del 2018 ha precisato che il corrispettivo collegato con la cessione

del diritto di superficie debba essere inquadrato nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, lettera b) del TUIR sia che l'acquisto del diritto sia avvenuto a titolo oneroso che anche a titolo originario.

Conseguentemente, sulla base del tenore letterale della norma può dirsi che sono imponibili esclusivamente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (e quindi per espressa equiparazione anche la costituzione del diritto di superficie) di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Restano imponibili, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Lo sapevate che...

... con la norma di comportamento n. 201 l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha affrontato il tema degli effetti reddituali della remissione del debito per trattamento di fine mandato (TFM) da parte dell'amministratore di una società? A parere dell'Associazione, la rinuncia al TFM è assimilabile alla percezione dell'indennità (quindi imponibile) solo nel caso in cui la corrispondente rinuncia al credito vantato attribuisca al soggetto un vantaggio economico. In assenza di tale vantaggio, la remissione non comporta in capo all'amministratore il realizzo di alcun reddito imponibile. Tra gli esperti della Commissione che ha elaborato la norma di comportamento anche Giuseppe Bernoni, *chairman* di Bernoni Grant Thornton.

Fattura elettronica e cessioni di carburanti: circolare Agenzia Entrate

La legge di bilancio 2018 ha previsto, per le cessioni di carburanti, l'anticipazione al 1° luglio 2018 dell'obbligo di emissione di fattura in modalità elettronica, che si applicherà in via generalizzata a partire dal 1° gennaio 2019.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha emanato opportune istruzioni operative con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, oltre al contestuale Provvedimento n. 89757/2018 contenente l'indicazione delle regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

In particolare, per ciò che riguarda i carburanti, scopo precipuo delle ricordate disposizioni è quello di combattere la frode e l'evasione, piuttosto rilevanti nel settore.

Adempimenti

Le operazioni interessate dal nuovo adempimento sono le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, con esclusione, perciò, dei carburanti destinati a motori, utilizzati a scopo diverso (gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio ecc.).

Per le cessioni in esame, l'emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 (per le altre operazioni la medesima modalità decorrerà dal 1° gennaio 2019), di fatto, sostituirà la scheda carburanti, che non potrà più essere utilizzata, da tale data, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei costi.

Peraltro, nella fattura elettronica non sarà obbligatorio indicare gli estremi identificativi del mezzo di trasporto cui è destinato il rifornimento (quali, ad es., targa, modello, ecc.), elementi questi che potranno essere riportati in fattura in via meramente facoltativa.

Si segnala, inoltre, che qualora le operazioni siano certificate da altri documenti che consentano l'emissione di fatture differite, per quest'ultime, comunque, dovrà essere emessa fattura elettronica.

Modalità di pagamento

Sempre nell'ottica della lotta alla frode e ai fini della tracciabilità delle operazioni concernenti le cessioni di carburante, è stato introdotto anche l'obbligo di effettuazione dei pagamenti con utilizzo di mezzi tracciabili, onde rilevare agevolmente l'esistenza delle operazioni e

consentire ai soggetti passivi che effettuano gli acquisti di poter dedurre le spese e detrarre l'IVA, nei limiti consentiti.

A questo scopo, con la circolare n. 8/E del 2018 è stata individuata la necessità che i suddetti pagamenti (ai quali corrisponderà l'emissione della fattura elettronica) dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo di idonei mezzi di pagamento che consentano l'individuazione delle operazioni e dei soggetti tra cui avvengono le transazioni.

Pertanto, costituiscono idonei documenti "tracciabili":

- assegni, bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Lo sapevate che...

... con risoluzione n. 36/E dell'8 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile la sanzione per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA dichiarato inesistente, qualora per lo stesso credito sia già stato operato il recupero, in sede di accertamento, e siano state applicate le sanzioni per illegittima detrazione e infedele dichiarazione? In sostanza, si vuole evitare di sanzionare più volte la medesima violazione, atteso che, tra l'altro, attraverso il recupero dell'imposta relativa al credito originariamente inesistente, quest'ultimo assume una propria autonomia che ne consente l'utilizzo in compensazione. Da ciò, la risoluzione afferma il principio che una volta effettuato il recupero del minor credito nell'ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, né recuperate.

Split payment: circolare Agenzia Entrate

Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) fornendo alcuni necessari chiarimenti sulle modalità di applicazione del meccanismo, a seguito degli ampliamenti soggettivi intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'allargamento del perimetro dei soggetti interessati risponde all'esigenza di attuare un'azione di maggiore contrasto all'evasione IVA, connessa ai mancati versamenti dell'imposta da parte dei fornitori di beni e/o servizi.

Estensione del meccanismo

Le nuove categorie di soggetti cui si applica la scissione dei pagamenti sono costituite da:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali (tra cui anche quelle costituite dalle Camere di commercio) e le aziende pubbliche di servizi alla persona (principalmente operanti nei servizi sociali e socio-sanitari);
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del

fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

- società controllate direttamente o indirettamente dagli enti e fondazioni sopraindicati, e dalle altre società soggette allo *split payment*;
- società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo *split payment*.

Tra le fondazioni interessate dalla scissione dei pagamenti rientrano anche quelle controllate da enti pubblici tramite la nomina degli organi di gestione delle stesse (ad esempio fondazioni degli Ordini professionali).

Efficacia degli elenchi

Per l'individuazione dei soggetti cui si applica il meccanismo occorre riferirsi agli elenchi pubblicati dal MEF, da ultimo, in data 19 dicembre 2017, che esplicano i loro effetti con riferimento alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed esigibili a tale data.

Agli elenchi è attribuita natura costitutiva, per cui in caso di mancata inclusione di un soggetto a questo non si applica lo *split payment*, a nulla rilevando l'eventuale rilascio

dell'attestazione di possesso dei requisiti (art. 17-ter, comma 1-quater, del DPR n. 633/1972).

Tuttavia, in ottica di semplificazione, non occorre alcuna regolarizzazione qualora un soggetto abbia assolto l'imposta mediante scissione dei pagamenti, ma sia stato incluso nei predetti elenchi solo successivamente a tale comportamento.

Casi particolari

In presenza di società fiduciaria a cui siano intestate le quote di una società, la verifica se a quest'ultima sia applicabile la scissione dei pagamenti deve essere effettuata con riferimento al soggetto fiduciante, effettivo titolare delle quote, che detiene il controllo o la partecipazione della società stessa.

Ai compensi dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU), operanti su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria non si applica lo *split payment*, ancorché gli stessi siano tenuti ad emettere fattura nei confronti della P.A. (Amministrazione della Giustizia), in considerazione del fatto che il soggetto obbligato al pagamento sarebbe costretto ad effettuare un doppio versamento (il corrispettivo al CTU e l'IVA alla P.A.) con un aggravio delle procedure.

Lo sapevate che...

... la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-580/16 del 19 aprile 2018 (caso *Firma Hans Bühler*) è intervenuta nuovamente in tema di operazioni triangolari intraunionali, riconoscendo la non imponibilità dell'operazione effettuata dal soggetto intermedio (cessionario-cedente), quando questo soggetto sia identificato, ai fini IVA, anche nel Paese di partenza del bene? In particolare, i giudici della Corte UE precisano che l'interpretazione delle norme unionali non deve basarsi solo sul dato letterale, ma anche con riferimento al contesto operativo e agli scopi perseguiti dal legislatore. Sulla base di questa interpretazione, la triangolare unionale si realizza anche quando il soggetto intermedio è identificato nel Paese di partenza dei beni (i.e. Germania), ma realizza l'acquisto di tali beni da inviare nello Stato membro di destinazione (i.e. Repubblica Ceca), per il tramite di una sua identificazione in altro Stato membro (i.e. Austria). Peraltro, non rileva la circostanza che l'elenco riepilogativo delle operazioni intraunionali (c.d. modello INTRA) non sia stato presentato tempestivamente dal soggetto passivo identificato ai fini IVA nello Stato membro "intermedio".

Advisory Services

Nuova normativa Privacy: GDPR

Mentre si è in attesa che si completi l'iter approvativo dello schema di decreto legislativo di armonizzazione dell'ordinamento italiano al regolamento UE sulla protezione dei dati (n. 2016/679), il 25 maggio 2018, data di piena operatività del GDPR, si sta velocemente avvicinando.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno ricordare quali adempimenti dovranno prioritariamente essere eseguiti, possibilmente entro tale data.

Registro dei trattamenti

Il registro delle attività di trattamento è uno strumento utile e necessario non solo a dimostrare la conformità al GDPR, ma anche per avere un punto di raccolta centralizzato dei dati personali trattati nella propria organizzazione e delle caratteristiche di tali trattamenti.

Informative e richieste di consenso

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo, le informative devono essere riviste, integrate con alcune informazioni (per esempio il periodo di conservazione dei dati) e, ove previsto, deve essere richiesto all'interessato il consenso al trattamento dei dati, quale uno degli elementi che garantiscono la liceità di un trattamento; la richiesta di consenso deve essere libera, specifica, inequivocabile, informata.

Data Protection Officer

La nomina del *Data Protection Officer*, di per sé facoltativa, diventa obbligatoria per le P.A. e per tutte quelle organizzazioni le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala.

Per tali soggetti, il DPO diviene pertanto una funzione cruciale dell'impianto privacy in azienda.

Nel caso in cui all'interno dell'organizzazione non vi sia una figura con tali competenze, il ruolo può essere esternalizzato sia ad una persona fisica sia ad una persona giuridica.

Questi sono solo alcuni dei requisiti da soddisfare; molte altre sono le novità introdotte dal GDPR (nuovi diritti dell'interessato, quale il diritto all'oblio, i concetti di *privacy by default* e *privacy by design*, la valutazione d'impatto, la notifica di eventuali *data breach*); una volta emesso il decreto legislativo di armonizzazione avremo quindi un quadro normativo completo cui tutte le imprese si dovranno adeguare.

Lo sapevate che...

... il 4 maggio 2018 il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato uno studio riguardante l'ambito applicativo della "nuova" transazione fiscale? Con la Legge n. 232/2016 è stato modificato l'art. 182-ter della Legge Fallimentare, recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis L.F.. Malgrado le modifiche, restano aperte alcune questioni interpretative, relative alla mancata inclusione dei tributi locali tra quelli oggetto di trattamento e ai rapporti tra il novellato art. 182-ter e il D.M. 4 agosto 2009 con il quale il Ministero del Lavoro, nel previgente assetto normativo, ha definito le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. Criteri e condizioni che, stabilendo percentuali minime di pagamento dei crediti contributivi, non sempre si conciliano con le regole dettate dalla novellata disposizione.

La bussola finanziaria

TASSI MONETARI		
TASSO	Valore	Andamento
Area Euro €		
Tasso di sconto BCE	0,00	=
Eonia (overnight)	-0,355	-
Euribor (1 mese)	-0,379	-
Euribor (3 mesi)	-0,329	-
Euribor (6 mesi)	-0,269	+
Area US \$		
Tasso di interesse FED	1,50-1,75	+
Libor USD (overnight)	1,70369	+
Libor USD (1 mese)	1,90932	+
Libor USD (3 mesi)	2,36294	+
Libor USD (6 mesi)	2,51175	+
Area GBP £		
Official Bank Rate	0,50	=
Libor (overnight)	0,45405	+
Libor (1 mese)	0,51446	+
Libor (3 mesi)	0,71034	-
Libor (6 mesi)	0,80938	-

RENDIMENTI		
TASSO	Valore	Variaz. %
Area titoli di Stato		
Rendistato	1,049% (apr.)	-12,44
Dato Banca d'Italia. Il Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici		
ASTA	Prezzo	Rend. %
BOT 6 m (asta 27/04/18)	100,216	-0,421
BOT 12 m (asta 12/04/18)	100,405	-0,399
BTP 3 a (asta 13/04/18)	100,00	0,05
BTP 5 a (asta 30/04/18)	101,84	0,56
BTP 10 a (asta 30/04/18)	102,78	1,70
BTP 15 a (asta 14/03/18)	100,14	2,45
BTP 30 a (asta 13/04/18)	111,86	2,88
BTP 50 a (asta 31/01/18)	90,86	3,19

INFLAZIONE		
INDICE	Valore	Variaz. %
Area Italia		
Indice ISTAT prezzi al consumo	(mar.17-mar.18)	0,9
Mondo		
Inflazione EU	(mar.17-mar.18)	1,4
Inflazione USA	(feb.17-feb.18)	2,2

MATERIE PRIME		
TIPOLOGIA	Ult. chiusura	Variaz. %
Petrolio		
Crude Oil (quota NYMEX)	67,25 \$/barile	6,73
Brent (quota NYMEX)	73,13 \$/barile	8,12
METALLO		
Preziosi		
Oro (quota LBMA)	1.316,25 \$/oncia	-0,58
Argento (quota LBMA)	16,38 \$/oncia	0,61

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 29 marzo 2018

VALUTE		
VALUTA	Valore 1 €	Variaz. %
US \$	1,2329	0,15
GBP £	0,8651	-1,24
YEN ¥	132,505	1,06
METALLO		
Preziosi		
Franco Svizzero (CHF)	1,1864	0,76
Rublo Russia (RUB)	76,266	7,71
Renminbi Cina (CNY)	7,7424	0,02

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 29 marzo 2018

IL MERCATO AZIONARIO		
Indice	Valore	Variaz. %
Area Europa		
Milano: FTSE MIB	23.797,27	6,18
Milano: FTSE ITALIA MID CAP	43.208,11	3,38
Milano: FTSE ITALIA STAR	37.663,15	1,76
Londra: FTSE 100	7.520,36	6,57
Francoforte: DAX 30	12.612,11	4,26
Parigi: CAC 40	5.520,50	6,84
Area Extra Europa		
New York: Dow Jones	24.166,38	0,26
New York: Nasdaq	7.066,27	0,04
Tokyo: Nikkei 225	22.467,87	5,52
Hong Kong: Hang Seng	30.808,45	2,08


* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 29 marzo 2018

Dati rilevati al 30 aprile 2018


M&A Italian Desk

Il mese di aprile 2018 fa registrare 42 operazioni di M&A sul mercato italiano.


Le operazioni di M&A in Italia da inizio 2018



I Deal del mese di aprile per settore



I Buyers di aprile



Le operazioni che hanno avuto più visibilità

Target	Logo	Settore	Descrizione	Buyer	Seller	Fatturato target 2016 (€mln)
Eden Viaggi		Travel, tourism & leisure	Operatore turistico italiano	Alpitour	Famiglia Filippetti	400
Esaote		Healthcare	Azienda attiva nelle apparecchiature biomedicali	Consorzio di investitori Asiatici	Ares Life Sciences, Nb Renaissance Partners, Value Italy, Equinox	270
TMC		Industrial products	Società produttrice di macchinari automatici	Ima	Azionisti	80
Gekoplast		Industrial products	Società produttrice e venditrice di materiali plastici	Karton	Azionisti	70
Tecno Pool		Industrial products	Produttore di impianti per il trattamento e la trasformazione di prodotti alimentari	Xenon PE	Famiglia Lago	37

L'operazione del mese



A comprare il controllo della società italiana leader nella tecnologia per ultrasuoni e nella diagnostica per immagini è un consorzio di investitori cinesi composto da società leader nel settore della tecnologia medicale e dell'healthcare e da fondi d'investimento che vantano significative esperienze nel settore della sanità e dei software di gestione del processo diagnostico. Nel giugno 2016, quando erano circolate le prime voci sulla possibile exit, si parlava di una valutazione della società sui 400 milioni di euro.

Esaote ha chiuso il 2016 con 270 milioni di euro di ricavi, un ebitda in miglioramento dai 37,3 milioni del 2015. Il Consorzio è stato assistito da Moelis & Company, quale unico advisor finanziario, e da Freshfields Bruckhaus Deringer in qualità di advisor legale. Gli azionisti di Esaote sono stati assistiti da Rothschild, mentre Ares Life Sciences, principale azionista di Esaote, è stato assistito sul piano legale da Legance. Esaote è stata infine assistita da Bonelli Errede, advisor legale.

Successioni: dichiarazione telematica

A far data dal 15 marzo 2018 è possibile utilizzare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere adottato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006.

Il modello, che assume anche la funzione di domanda di volture catastali (senza più la necessità di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate), ha sostituito quello approvato nel giugno 2017.

La modalità telematica consente di ottenere molto più rapidamente l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica, previo versamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali per richiedere il rilascio dell'attestazione (necessaria, per

esempio, per sbloccare i rapporti finanziari intestati al *de cuius*). L'attestazione, in formato "pdf", è munita di un apposito contrassegno (c.d. "glifo"), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (c.v.d), che consentiranno di verificarne l'originalità direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, eliminando dunque la necessità di ottenere dall'Ufficio copie conformi del documento.

Per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi gradualmente alla novità della successione telematica, l'Agenzia ha comunque previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018,

durante il quale sarà ancora possibile utilizzare, in alternativa, il vecchio modello in formato cartaceo (Modello 4), presentandolo presso l'Ufficio territoriale competente.

A partire dal 1° gennaio 2019, l'unica modalità di trasmissione consentita sarà quella *online*.

La dichiarazione di successione cartacea resta, invece, l'unica soluzione percorribile per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo.

Lo sapevate che...

... con provvedimento del 10 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha ridotto il tasso degli interessi di mora? Il nuovo saggio, applicabile a far data dal 15 maggio 2018, è pari al 3,01% (a fronte del 3,50% previsto in precedenza). Gli interessi moratori si applicano ai soggetti che ricevono una cartella di pagamento e, decorsi 60 giorni dalla notifica, non effettuano il versamento. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, la mora decorre dalla data di notifica della cartella fino al giorno in cui avviene il versamento. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia.

Accounting & Audit

Impatti eventi successivi: chiarimenti OIC

Con un rilevante chiarimento, l'Organismo Italiano di Contabilità ha confermato la tesi accreditata dalla maggior parte della dottrina secondo la quale possono essere iscritti in bilancio solo i componenti reddituali derivanti da fatti e atti che hanno prodotto effetti giuridici nel corso dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce.

La valorizzazione di tali componenti, infatti, può e deve tener conto anche di eventi insorti in un esercizio successivo, purché entro la data di redazione del progetto di bilancio, ma la natura e la classificazione dei componenti non possono che discendere dalle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio oggetto di bilancio.

Questo principio trova applicazione anche ai fini della redazione del reddito di impresa tassabile, per effetto del principio di derivazione rafforzata stabilito dall'art. 83 TUIR.

La fattispecie riguarda il trattamento da attribuire ai fini delle imposte sui redditi ai componenti reddituali discendenti da fatti che hanno luogo

dopo la data di chiusura dell'esercizio (ad esempio, quello riguardante l'anno 2017) ed entro la data di redazione del progetto di bilancio (che, con riguardo all'anno 2017, in genere varia dalla metà di marzo alla metà di maggio 2018), i quali producano effetti sui valori di bilancio relativi a tale esercizio.

Tale trattamento, come si diceva, non era del tutto pacifico.

Sul punto è ora intervenuto l'OIC, a seguito di una richiesta di chiarimento da esso ricevuta relativa all'impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio.

All'OIC è stato chiesto di precisare se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio.

In particolare, con riguardo alla definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio, è stato chiesto se, in questo caso, una società

oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.

In tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, il principio contabile OIC 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio.

Seguendo tale principio – ha risposto l'OIC – appare chiaro che un fatto successivo non possa portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo.

Ai sensi dell'OIC 29, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

L'OIC ha quindi confermato la tesi secondo cui consegue la necessaria applicazione del medesimo regime anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa tassabile, in virtù del principio di derivazione rafforzata.

Lo sapevate che...

... il 2 maggio 2018 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato le norme di comportamento del collegio sindacale nelle società quotate? Si tratta della versione rivista ed aggiornata del documento pubblicato dallo stesso CNDCEC nel 2015. Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare le norme di comportamento al mutato contesto legislativo, con particolare riferimento al ruolo che l'organo ricopre quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli Enti di Interesse Pubblico (EIP). Le previsioni di cui al novellato art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010, relative alla funzione del "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" e ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale, hanno richiesto una trattazione separata nell'ambito di norme specificatamente dedicate a tali tematiche. Al contempo è stata fornita particolare attenzione a tematiche emerse più di recente, quali l'informativa non finanziaria e le operazioni con parti correlate.

Human Resources & Labour

Welfare aziendale: circolare Agenzia Entrate

Con la circolare n. 5/E del 19 Marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità normative introdotte negli ultimi due anni in materia di premi di risultato e welfare aziendale.

Si sintetizzano di seguito le principali questioni affrontate dall'Amministrazione Finanziaria.

Ambito soggettivo

Come noto, dal 1° gennaio 2017 possono fruire della detassazione del 10% sui premi di risultato i lavoratori che nell'anno precedente siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente fino ad un tetto massimo di € 80.000 annui.

Per poter applicare la detassazione, è necessario che i premi derivino da accordi aziendali o territoriali e siano rivolti alla generalità dei dipendenti o a una categoria degli stessi.

Sempre a partire dall'anno 2017, l'importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva è fissato in € 3.000 (aumentato a € 4.000 per i premi oggetto di accordi sottoscritti prima del 24 aprile 2017 che prevedano anche il coinvolgimento paritetico dei lavoratori).

Conversione premi in benefit

Al lavoratore è concessa la facoltà, purché prevista dal contratto aziendale o territoriale, di sostituire il premio di risultato con somme e valori previsti dall'art. 51 del TUIR, ovvero, a titolo esemplificativo:

- l'uso dell'auto aziendale;
- la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro;
- la messa a disposizione del dipendente dell'alloggio.

Qualora la conversione sia solo parziale, ossia non assorba interamente il valore del premio, sarà ovviamente assoggettata a tassazione la differenza tra il valore del premio iniziale e la quantificazione del benefit per il quale ha optato il lavoratore, calcolato secondo le modalità espressamente previste dal TUIR per la fattispecie interessata.

Al lavoratore può altresì essere concessa la facoltà di convertire il premio a lui spettante, integralmente o parzialmente, con servizi di welfare offerti alla generalità dei lavoratori (viaggi, attività sportive, rimborsi di spese scolastiche, attività culturali etc.).

La conversione del premio in servizi di welfare comporta una notevole agevolazione sia per l'azienda che per il lavoratore, in quanto l'importo del "servizio" goduto è escluso integralmente sia dalla base imponibile fiscale che da quella contributiva, con la conseguenza che l'importo riconosciuto sotto forma di servizio non sarà caratterizzato da alcun onere né fiscale né contributivo (sia per il lavoratore che per l'azienda, senza specifici tetti previsti dalla legge).

Conversione premi in voucher

Ulteriore ipotesi riguarda la conversione del premio in retribuzione in natura non riconducibile a servizi di welfare, come ad esempio i c.d. voucher, i quali solitamente permettono al lavoratore di fare acquisti presso centri commerciali, di essere utilizzati in e-commerce o come buoni benzina.

Con riguardo a questo tipo di conversione, rappresentando quanto ricevuto dal lavoratore benefit a tutti gli effetti, la retribuzione in natura non costituirà reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi sino al limite di € 258,23 annui.

Lo sapevate che...

... l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 8/2018, ha fornito le istruzioni pratiche che dovranno essere seguite dal proprio personale ispettivo durante i controlli sulla legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurricolari? Come noto, lo scorso anno sono state approvate dalla Conferenza permanente Stato Regioni le linee guida in materia di tirocini extracurricolari. Anche alla luce di quest'ultime l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto utile fornire al proprio personale ispettivo le indicazioni per il regolare ed uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza. La circolare chiarisce che l'attività di vigilanza in tale ambito deve avere il precipuo fine di verificare la genuinità degli elementi formativi, in considerazione del fatto che anche l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti può ben presentare aspetti coincidenti con i profili dell'etero-direzione propri del rapporto di lavoro subordinato.

Rassegna di giurisprudenza

Società immobiliare – Rettifica prezzo di vendita – Giudicato riflesso

CTP Reggio Emilia, sentenza n. 55/2/18 del 3 maggio 2018

In presenza di una contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria riguardo al prezzo di compravendita di un immobile (ritenuto superiore dall'Ufficio rispetto a quello dichiarato in rogito), la società acquirente può opporre all'Amministrazione Finanziaria il giudicato riduttivo del maggior valore ottenuto dal venditore, coobbligato in solido con l'acquirente, in un analogo contenzioso. Come già affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2231/2018, si applica il c.d. "giudicato riflesso", previsto dall'articolo 1306, comma 2 del Codice civile.

Scambio spontaneo di informazioni – Rogatoria – Utilizzabilità

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 20421 del 9 maggio 2018

La documentazione finanziaria trasmessa spontaneamente dalla Polizia giudiziaria estera alle Autorità fiscali italiane è utilizzabile nel processo penale avviato a carico di un contribuente per un reato tributario. Pur in assenza di una rogatoria internazionale, i dati rappresentano «espressione di naturale collaborazione istituzionale nei settori di specifica competenza tra singole amministrazioni, senza che vi sia alcun limite ufficiale all'utilizzazione della stessa». Non si applica quindi in tali ipotesi la sanzione dell'inutilizzabilità della prova sancita dall'articolo 729 C.p.p..

Verifiche fiscali – Statuto del Contribuente – Garanzie

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 8890 dell'11 aprile 2018

Le garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali previste dall'art. 12 della Legge n. 212/2000 non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento. Le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente sono assicurate unicamente al soggetto direttamente sottoposto ad accesso, ispezione o verifica.

Quote di ammortamento – Deduzione – Accertamento – Termini

Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 5357 del 7 marzo 2018

La decadenza dal potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nel disconoscimento delle quote di ammortamento, deve intendersi riferita all'anno in cui il costo del bene ammortizzato è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio. Qualora si accettasse che l'Erario possa accertare, anche in merito ad anni successivi, il carattere indeducibile del costo, si violerebbe il principio sotteso alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, secondo cui il contribuente non può essere soggetto sine die all'azione impositiva. Ciò non vale, di contro, se l'Erario intende contestare l'errato calcolo della quota di ammortamento.

Scissione – Debiti tributari – Responsabilità solidale – Legittimità costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 90 del 26 aprile 2018

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del TUIR, che, nel caso della scissione totale così come in quella parziale, prevede, per le società beneficiarie della scissione, una responsabilità solidale illimitata per i debiti fiscali della scissa. Diverse norme, infatti, sono strumentali a garantire l'esatta riscossione del credito tributario (come ad esempio l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/97 in tema di cessione di azienda) e ciò è rispettoso dell'art. 53 della Costituzione. La neutralità dell'operazione sotto l'aspetto passivo della responsabilità patrimoniale, a favore dell'Amministrazione Finanziaria, è anche coerente, in chiave sistematica, con la neutralità sul versante attivo stante la non configurabilità di plusvalenze tassabili dei beni della società scissa secondo l'espresso disposto del comma 1 del censurato art. 173.

Bernoni Grant Thornton all'incontro del MEF sulla nuova normativa del transfer pricing

L'8 maggio 2018 l'International Tax Team di Bernoni Grant Thornton ha partecipato a Roma alla giornata di analisi e confronto sul *transfer pricing* convocata dal Ministero dell'Economia. L'incontro era volto a discutere con gli operatori i commenti e i contributi presentati nell'ambito della consultazione pubblica sul pacchetto di misure sui "prezzi di trasferimento", che si è chiusa il 21 marzo scorso e alla quale Bernoni Grant Thornton ha partecipato.



Bernoni Grant Thornton ospita il Global Telecommunication and Meeting di GTIL



Il 10 e 11 maggio 2018 Bernoni Grant Thornton ha ospitato nei propri uffici di Milano Gioia 8 il Global Telecommunication and Media Meeting di Grant Thornton International Ltd. L'incontro ha rappresentato l'occasione per mettere a confronto le esperienze e le opinioni di professionisti appartenenti alle *member firm* di nove diversi Paesi, analizzando i principali trend in corso in una delle *industry* più dinamiche dell'intera economia mondiale. Durante la due giorni di lavori sono state discusse le strategie per favorire la presenza e lo sviluppo del *network* in tale settore, nonché individuate metodologie per approcciare i clienti multinazionali (che hanno particolari esigenze). Il tutto cercando anche di tratteggiare quale sarà l'impatto sul settore della rivoluzione tecnologica in corso.



Good Energy Award 2018 – IX[^] edizione

Le aziende green meritano un Premio, perché
adottare politiche sostenibili conviene, non solo all'ambiente

Parte la nona edizione del premio GEA, organizzato da Bernoni Grant Thornton. L'evento si terrà a Milano il 20 settembre 2018 presso Auditorium Robert Bosch

Quattro categorie in gara:

- **Agrifood:** agricoltura biologica e biodinamica, industria alimentare
- **Manufacturing & Technology**
- **Real Estate:** ecodesign, edilizia, arredamento
- **Travel & Leisure:** turismo, wellness, sport, healthcare



goodenergyaward

Candidature libere e gratuite.

Per iscrizioni e maggiori informazioni:
bgt-grantthornton.it/GEA

Con il supporto di:



Patrocinatori:

